

**Avv. GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA**  
**NOTAIO IN PRATO**  
**PRATO - Via Rimini, 27 - Tel 0574/603308 Fax 0574/433190**  
**E-Mail: glagamba@notariato.it**

STATUTO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1 E' costituita una associazione denominata "Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali SIMIT". Essa è retta dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle vigenti norme di legge in materia.

ALLEGATO "A"

AL REP. N. 123.079

Art. 2 La Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Firenze. Può costituire sedi secondarie ed estendere la propria attività su tutto il territorio della Repubblica.

SCOPI E FINALITA'

Art. 3 La associazione è apolitica, aconfessionale, non sindacale, non ha finalità di lucro né speculative, si ispira ai criteri che guidano in campo internazionale le attività dell'"International Society of Infectious Diseases - ISID" e deriva dalla Società Italiana per lo Studio delle Malattie Infettive e Parassitarie (SISMIP) fondata nel 1946 e dalla Associazione Medici Ospedalieri Infettivologi (AMOI) fondata nel 1957. La società si dota di un proprio codice etico.

Essa persegue i seguenti scopi:

1) promuovere, diffondere ed attuare lo studio relativo alle malattie infettive e tropicali in tutti i suoi aspetti (prevenzione, eziopatogenesi, epidemiologia, clinica e terapia) ed il miglioramento dell'assistenza infettivologica.

2) Perseguire la formazione e l'aggiornamento attraverso definizione di strategie per la educazione medica permanente

	nel campo delle malattie infettive, accertando le esigenze	
	formative e formulando linee guida sulla progettazione, orga-	
	nizzazione e valutazione della attività formativa in malat-	
	tie infettive e tropicali.	
	3) promuovere e sviluppare i contatti informativi e gli in-	
	terscambi di informazioni scientifiche sulle ricerche infet-	
	tivologiche effettuate sia in Italia che all'estero, contri-	
	bueno al miglioramento del loro livello, mantenere rapporti	
	di collaborazione con società ed organismi scientifici nazio-	
	nali ed internazionali interessati alle malattie infettive,	
	4) promuovere e coordinare ricerche di base ed applicate e	
	trials di studio sulle malattie infettive e tropicali sulla	
	loro prevenzione e sui modi di diagnosi precoce e di cura.	
	5) promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari	
	per lo sviluppo delle ricerche sulle malattie infettive.	
	6) promuovere ed organizzare periodiche riunioni scientifi-	
	che tra i soci, corsi di formazione e di aggiornamento pro-	
	fessionale e studi multicentrici.	
	7) pubblicizzare i risultati della propria attività, sia nei	
	confronti dei soci che di terzi, mediante la pubblicazione	
	di testi, nelle forme di rivista a carattere periodico o in	
	quella di monografie, sia gratuitamente che a pagamento, dif-	
	fuse sotto forma cartacea o su supporto magnetico, ottico ed	
	elettronico.	
	8) Vigilare affinché vengano salvaguardate a livello legisla-	

tivo e normativo le peculiarità e le prerogative della specialità tutelando anche gli ambiti professionali e gli aspetti deontologici.

9) Proporsi come interlocutore ed inoltrare proposte ai competenti Ministeri o alle autorità

regionali per quei problemi di organizzazione, assistenza e profilassi che riguardano il controllo delle malattie infettive anche con la elaborazione di linee guida.

L'associazione potrà, per il raggiungimento dei suoi fini, patrocinare iniziative infettivologiche esterne, promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, stipulare accordi, convenzioni e simili, di collaborazione e scambio con Enti nazionali e/o internazionali, nonché compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta che comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. La Associazione non ha scopi di lucro ed è inoltre esclusa dalle sue finalità qualsiasi attività commerciale abituale.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 La rivista organo ufficiale della Società viene designata con delibera del Consiglio Direttivo, che potrà nel tempo confermare o modificare la sua scelta. La rivista

	dovrà riportare in testata la dicitura organo ufficiale del-	
	la Simit (Official Journal of the Italian Society of Infec-	
	tious and Tropical Diseases) e accogliere nel proprio edito-	
	rial board componenti designati da Simit che restano in cari-	
	ca per la durata di quattro anni e dopo tale periodo possono	
	essere riconfermati per un ulteriore mandato dal Consiglio	
	Direttivo. La rivista prescelta deve avere i seguenti requi-	
	siti: deve pubblicare in lingua inglese, essere peer revie-	
	wed ed essere indicizzata.	
	ASSOCIATI	
	Art. 5 Possono far parte della Associazione, in qualità di	
	Soci, specialisti in malattie infettive e medici tropicali-	
	sti, igienisti, epidemiologi, microbiologi, virologi, paras-	
	itologi, veterinari e laureati in medicina aventi interessi	
	infettivologici.	
	L'ammissione dei nuovi Soci avviene a domanda dell'interessa-	
	to ed é sottoposta all'accettazione del Consiglio direttivo	
	e si perfeziona contestualmente al versamento della quota as-	
	sociativa.	
	Gli associati devono versare le quote associative annuali ed	
	ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo ed	
	approvato dall'Assemblea. Le quote ed i contributi associati-	
	vi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.	
	I Soci sono, inoltre, tenuti all'osservanza delle norme indi-	
	cate nel presente statuto e nel regolamento interno dell'as-	

sociazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Hanno diritto al voto solo gli associati iscritti da almeno 2 anni in regola con le quote associative.

Gli associati iscritti da più di 2 anni e non in regola con il pagamento delle quote associative negli ultimi 2 anni non hanno diritto al voto.

Art. 6 Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza accertata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente presso la sede legale ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;

b) che non adempiono per 3 anni consecutivi al versamento delle quote associative e ad ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comu-

	nicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante	
	raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.	
	Il Collegio dei Probiviri emetterà decisione inappellabile	
	nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della rac-	
	comandata di cui sopra.	
	Art. 7 Organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli associati	
	b) il Consiglio direttivo nazionale	
	c) il Presidente	
	d) il Vicepresidente	
	e) il Segretario	
	f) l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice-	
	presidente, dal Segretario.	
	g) il Collegio dei revisori dei conti	
	h) il Collegio dei probiviri	
	i) il Direttore Scientifico;	
	j) il Comitato Tecnico Scientifico.	
	L'ASSEMBLEA	
	Art. 8 L'assemblea è formata da tutti gli associati. Gli i-	
	scritti da meno di 2 anni, in regola con le quote associati-	
	ve, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata, die-	
	tro delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente o in ca-	
	so di impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal	
	membro più anziano del Consiglio direttivo. L'Assemblea	

dovrà inoltre essere convocata dal Presidente anche qualora

ne facciano richiesta almeno 1/10 dei Soci.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere

in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno

la metà dei Soci aventi diritto al voto e le delibere saran-

no prese a maggioranza dei voti presenti. Nel caso di secon-

da convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il nu-

mero dei Soci aventi diritto al voto presenti e delibererà a

maggioranza degli stessi.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà

tuttavia necessaria la presenza, anche per delega, di almeno

1/10 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di

almeno 2/3 di essi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; sono ammesse le de-

leghe in numero massimo di due per ogni associato avente di-

ritto al voto. Solo per l'elezione dei componenti il Consi-

glio Direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti e del

Collegio dei Probiviri non è ammessa delega.

Per l'esercizio del voto, o delega allo stesso, valgono le

norme di diritto al voto di cui al precedente art. 5.

L'assemblea ordinaria si radunerà almeno una volta all'anno

per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio pre-

ventivo, di solito in occasione del Congresso nazionale.

L'assemblea, indipendentemente dall'argomento posto all'ordi-

ne del giorno, potrà comunque tenersi anche in luogo diverso

	dalla sede del Congresso.	
	L'Assemblea straordinaria si radunerà su richiesta del Consiglio Direttivo, a maggioranza, o di almeno 1/10 degli associati.	
	Spetta all'assemblea discutere e deliberare in merito:	
	a) al rendiconto annuale ed al bilancio preventivo;	
	b) alla nomina dei membri del Consiglio direttivo nazionale;	
	c) alla nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti;	
	d) alla nomina del Collegio dei probiviri;	
	e) a fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali nonché gli eventuali contributi straordinari;	
	f) all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;	
	g) ai programmi sugli indirizzi e sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sulla attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;	
	h) ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intendesse sottoporre all'assemblea.	
	L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, tra i Soci aventi diritto al voto.	
	Le delibere dell'assemblea verranno trascritte dal Segretario in apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.	
	Art. 9 L'assemblea è convocata mediante comunicazione scrit-	



	ta, contenente data, luogo ora e ordine del giorno, inviata	
	almeno 20 giorni prima della riunione, tramite lettera, tele-	
	fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione legalmente ricono-	
	sciuto che consenta la prova dell'invio.	
	Il recapito dei Soci è quello che risulta dal relativo li-	
	bro; è obbligo del Socio comunicare ogni variazione alla Se-	
	greteria della Società.	
	In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta median-	
	te invio di telegramma inoltrato almeno cinque giorni prima	
	della data prevista per la riunione.	
	In caso di richiesta di Assemblea straordinaria, il Presiden-	
	te provvederà alla convocazione entro 45 giorni dal ricevi-	
	mento dell'istanza, preferibilmente a margine di un evento	
	societario a carattere nazionale.	
	CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE	
	Art. 10 L'associazione è amministrata da un Consiglio Diret-	
	tivo nazionale, eletto dall'assemblea a scrutinio segreto e	
	composto da 14 membri scelti tra i Soci, i quali dureranno	
	in carica quattro anni e comunque sino alla loro sostituzio-	
	ne. Dei 14 membri, 7 apparterranno alla componente Universi-	
	taria e 7 alla componente Ospedaliera.	
	Dei 7 membri di ciascuna componente (Universitaria e Ospeda-	
	liera) almeno 2 dovranno essere scelti tra i Soci che, alla	
	data dell'elezione, siano di età inferiore a 45 anni e non	
	siano professori ordinari né responsabili di direzione di	

			strutture complesse.	
			Ogni biennio il 50% dei membri del Consiglio Direttivo in carica è rinnovato dall'assemblea dei Soci in occasione del Congresso Nazionale. In pratica, nell'anno di scadenza del Presidente, i Soci saranno chiamati ad eleggere 7 consiglieri che alternativamente apparterranno o alla componente Universitaria o alla componente Ospedaliera.	
			Le modalità di voto e di elezione sono definite dall'annesso Regolamento.	
			I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili soltanto per due mandati, anche non consecutivi. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione per "mandato" si intende un incarico accettato di durata completa o parziale.	
			Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione, rispettando i criteri di composizione del Consiglio, di cui al 1° comma del presente articolo, chiamando il primo dei non eletti alla precedente elezione ed a parità di voti il più giovane di età.	
			Nel caso non vi siano votati non eletti alla precedente elezione il Consiglio direttivo provvederà alla sostituzione cooptando altri membri a suo insindacabile giudizio. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, la quale potrà confermarli in carica.	

ca.

In ogni caso i membri sopravvenuti, che abbiano accettato la nomina, rimangono in carica fino all'esaurimento del mandato del componente del Consiglio Direttivo che hanno sostituito.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il componente del Consiglio che per ultimo abbia ricoperto il ruolo o l'incarico di Presidente provvederà a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e sempre in occasione dell'Assemblea ordinaria e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, non partecipano consecutivamente a 2 riunioni istituzionali decadono automaticamente dalla carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente o dal Segretario con avviso scritto contenente data, luogo ora e ordine del giorno, spedito, per lettera, e-mail, fax o altri mezzi di comunicazione legalmente riconosciuti che consentano la prova dell'invio, almeno 15 giorni prima della riunione In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o per fax inviato almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Pre-

	sidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Le riunioni so-	
	no valide quando sono presenti la metà più uno dei componen-	
	ti il Consiglio.	
	Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a mag-	
	gioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del	
	Presidente, o se costui è assente, del Vice Presidente.	
	Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono	
	verbalizzate dal Segretario ed il verbale deve essere sotto-	
	scritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che	
	la legge o lo statuto riservano all'assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associa-	
	zione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi	
	di gestione agli scopi istituzionali. Al di fuori degli sco-	
	pi istituzionali è in ogni caso fatto divieto al Consiglio	
	Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di uti-	
	li o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o frazioni	
	del proprio capitale, durante la vita dell'associazione, sal-	
	vo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte	
	dalla legge.	
	Il Consiglio Direttivo ha il compito di:	
	a) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente	
	ed il Segretario;	
	b) deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione,	

	l'attività e l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e se-	
	condo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le inizia-	
	tive del caso;	
	c) deliberare su tutte le questioni riguardanti la Rivista	
	scientifica organo ufficiale della Società.	
	d) istituire un Comitato di coordinamento delle attività di	
	formazione ed aggiornamento continuo sulle malattie infetti-	
	ve e tropicali con relativo coordinatore;	
	e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, econo-	
	mico e finanziario, sia ordinario che straordinario;	
	f) approvare il Rendiconto dell'esercizio ed il Bilancio pre-	
	ventivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, da sotto-	
	porre all'Assemblea;	
	g) sorvegliare e coordinare la attività delle sezioni regio-	
	nali ed interregionali;	
	h) procedere, periodicamente alla revisione degli elenchi de-	
	gli associati per accertare la persistenza dei requisiti di	
	ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni	
	provvedimenti in caso contrario;	
	i) deliberare su eventuali modifiche dello statuto da sotto-	
	porre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;	
	j) predisporre il Regolamento interno dell'Associazione e le	
	sue eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli so-	
	ci per l'approvazione;	

	k) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad attività di Enti ed Istituzioni pubbliche e private	
	che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;	
	l) deliberare in ordine alla convocazione dell'Assemblea;	
	m) deliberare in ordine alla decadenza dei soci;	
	n) deliberare su ogni altro oggetto relativo alle necessità della Società;	
	E' facoltà del Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, di:	
	a) avvalersi della collaborazione di consulenti, per esigenze specifiche e definite nel tempo;	
	b) affidare incarichi a tempo definito agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;	
	c) delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio;	
	d) istituire commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci. Le commissioni hanno esclusivamente funzioni consultive e di studio su specifici problemi e riferiscono al Consiglio direttivo sui risultati della attività svolta.	
	IL PRESIDENTE	
	Art. 12. Per assicurare la continuità gestionale, l'Associazione è diretta da un Presidente in carica affiancato da un	

Vicepresidente; sia la funzione di Presidente che quella di

Vicepresidente ha la durata di 2 anni. In pratica, il Vice-

presidente, dopo 2 anni, subentrerà automaticamente nelle

funzioni di Presidente, sostituendo il Presidente decaduto

dopo i 2 anni di mandato.

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presi-

dente ha la rappresentanza legale e morale dell'associazione

di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deli-

bere, del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente non possa più mantenere le sue funzio-

ni si provvederà alla sua sostituzione con un nuovo componen-

te della stessa area (ospedaliera, universitaria) così come

previsto dall'art. 10.

Ove il Presidente lasci l'incarico definitivamente entro i

sei mesi precedenti la fine del suo mandato , il vicepresi-

dente provvederà a sostituirlo in tutte le sue funzioni fino

a fine del mandato stesso; se l'abbandono dell'incarico av-

verrà entro i primi 18 mesi della stessa un nuovo Presiden-

te, verrà votato tra i componenti dell'area (ospedaliera, u-

niversitaria) di cui fa parte il Presidente uscente, attra-

verso l'elezione a scrutinio segreto tra e i componenti il

Consiglio Direttivo nazionale in prima istanza con una mag-

gioranza dei 2/3 dei presenti e successivamente con una mag-

gioranza della metà più uno dei presenti.

Il Presidente, sulla base delle delibere del Consiglio Diret-

	tivo in linea con le direttive dell'Assemblea, gestisce il	
	patrimonio dell'associazione e ne è responsabile; il Presi-	
	dente provvede, di concerto con l'ufficio di Presidenza a re-	
	digere entro la fine di ciascun anno il bilancio di previsio-	
	ne per l'anno successivo dal quale si abbia evidenza dell'e-	
	voluzione della situazione finanziaria ed economica dell'as-	
	sociazione. Il bilancio di previsione viene sottoposto	
	all'approvazione del Consiglio direttivo nazionale nonché	
	del Collegio dei revisori che ne rilascia parere.	
	Entro i tre mesi successivi, alla fine di ciascun anno, il	
	Presidente procede altresì alla redazione del rendiconto	
	consuntivo della gestione economica e finanziaria dell'asso-	
	ciatione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Diret-	
	tivo Nazionale e del Collegio dei revisori che ne rilasciano	
	parere.	
	Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo debbo-	
	no essere presentati all'assemblea in seduta ordinaria per	
	l'approvazione.	
	In deroga alla previsione dell'art. 11 lett. 1), il Presiden-	
	te è obbligato a convocare l'assemblea nel caso in cui il	
	Consiglio Direttivo Nazionale non riesca per due volte conse-	
	cutive a deliberare in merito alla convocazione dell'assem-	
	blea annuale cui debba essere sottoposto il rendiconto ed il	
	bilancio preventivo.	
	Alla scadenza del suo mandato il Presidente uscente assumerà	



la qualifica di Past President e avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, fino alla decadenza del nuovo Presidente.

#### IL VICEPRESIDENTE

Art. 13 Il Vicepresidente ha le funzioni del Presidente in assenza o impedimento del Presidente, ha funzione consultiva sulle decisioni del Presidente, stabilisce con il Presidente ed il Segretario l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e subentra automaticamente al Presidente quando questi decade dalla carica dopo due anni di incarico.

Il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto tra e dai membri componenti il Consiglio direttivo nazionale, al primo scrutinio con una maggioranza dei 2/3 dei presenti e successivamente con una maggioranza della metà più uno dei presenti.

In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, lo stesso sarà sostituito nella funzione dal consigliere più anziano per età tra quelli della componente Universitaria o Ospedaliera di cui non fa parte il Presidente.

In caso il Vicepresidente non possa più mantenere le sue funzioni si provvederà alla sua sostituzione con un nuovo componente dell'area (ospedaliera, universitaria) così come previsto dall'art. 10.

Il nuovo Vicepresidente verrà comunque eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nazionale tra i componenti

	dell'area (ospedaliera, universitaria) , in prima istanza	
	con una maggioranza dei 2/3 dei presenti e successivamente	
	con una maggioranza della metà più uno dei presenti.	
	IL SEGRETARIO	
	Art. 14 Il Segretario ha le funzioni di:	
	a) gestire i fondi dell'associazione come tesoriere;	
	b) verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale;	
	c) controllare le funzioni di segreteria svolte nella sede dell'associazione;	
	d) controllare, con la collaborazione del fiscalista, l'andamento economico della società e l'adempimento agli obblighi contributivi.	
	Il Segretario è eletto a scrutinio segreto tra e dai componenti il Consiglio direttivo nazionale con una maggioranza dei 2/3 dei presenti e successivamente a maggioranza dei presenti. e dura in carica due anni, rinnovabili.	
	L'UFFICIO DI PRESIDENZA	
	Art. 15 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e rappresenta un organo di consultazione rapida per identificare i temi e formulare l'ordine del giorno da presentare al Consiglio direttivo nazionale.	
	Potrà, inoltre, adottare provvedimenti urgenti nel caso non sia possibile convocare utilmente il Consiglio direttivo,	

che dovranno comunque essere ratificati dal Consiglio stesso

alla prima riunione successiva.

Non potrà in ogni caso sostituire il Consiglio Direttivo

nell'approvazione dei rendiconti di cui alla lettera f)

dell'art. 11.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16 L'Assemblea elegge, tra le persone o soci aventi ido-

nea capacita professionale, il Collegio dei Revisori dei Con-

ti, composto da tre membri effettivi, di cui uno per decisio-

ne dell'assemblea assumerà le funzioni di Presidente, oltre

ad un membro supplente. I Revisori dei Conti durano in cari-

ca quattro anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito di

controllare l'amministrazione e la gestione dell'associazio-

ne; dovranno altresì redigere la relazione di accompagnamen-

to al rendiconto dell'esercizio.

Le riunioni sono convocate dal Presidente.

Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono prese a mag-

gioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del

Presidente. Il membro supplente non partecipa alle riunioni

del Collegio.

I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto ai la-

vori del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di permanente impedimento di un componente del Colle-

gio dei revisori, lo stesso sarà sostituito nella carica dal

	membro supplente che acquisirà la carica di membro effettivo. Il nuovo membro scadrà assieme agli altri.	
	IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	Art. 17 L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tra gli associati, il Collegio dei Probiviri, composto da quattro membri. Dei 4 membri, 2 apparterranno alla componente Universitaria e 2 alla componente Ospedaliera. Il Collegio al proprio interno nominerà a maggioranza il Presidente ed il Segretario. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta.	
	Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:	
	a) garantire l'applicazione dello Statuto e del suo regolamento;	
	b) dirimere le controversie;	
	c) esaminare in via preliminare i ricorsi presentati da iscritti o organi associativi; successivamente, presi i contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale, procedere, dapprima in via istruttoria e quindi decisionale, per i seguenti motivi:	
	- mancata applicazione delle norme dettate dallo statuto e dal suo regolamento da parte di un organo sociale;	
	- convocazione e svolgimento delle assemblee senza il rispetto delle norme statutarie e regolamentari;	
	- controllo di merito a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai Revisori dei Conti.	

Le riunioni sono convocate dal Presidente.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide solo in presenza della totalità dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I Probiviri partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Art. 18 Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Direttore scientifico. Il Direttore Scientifico deve essere iscritto alla Società da almeno quattro anni, non deve far parte del consiglio direttivo in carica, deve essere in possesso di un curriculum scientifico e professionale di elevato livello internazionale.

il Direttore Scientifico applica le direttive in materia di ricerca, aggiornamento tecnico-scientifico e della formazione nel campo delle malattie infettive su mandato del Consiglio Direttivo. Può proporre autonomamente al Consiglio Direttivo, a cui compete sempre l'approvazione, progetti inerenti l'aggiornamento tecnico-scientifico e la formazione nel campo delle malattie infettive.

Il Direttore Scientifico resterà in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto riferendo in tali occasioni sulle iniziative scientifiche intraprese e sul lo-

	ro sviluppo. Il Direttore Scientifico decade con la scadenza	
	del Presidente che lo ha nominato e potrà essere rinominato	
	dai successivi Presidenti per altre due volte. Il Consiglio	
	Direttivo può fare decadere, motivando la decisione, il Di-	
	rettore Scientifico anche prima della scadenza del mandato.	
	COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	
	Art.19 il Comitato tecnico-scientifico coadiuva il Direttore	
	Scientifico in materia di ricerca, aggiornamento tecni-	
	co-scientifico e formazione nel campo delle malattie infetti-	
	ve. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono propo-	
	sti dal Direttore Scientifico e nominati dal Consiglio Diret-	
	tivo sulle base dei progetti e attività identificati dal Con-	
	siglio Direttivo e ad esso demandati. La durata dei componen-	
	ti del Comitato Tecnico Scientifico corrisponde al/ai proget-	
	to/i per cui sono stati nominati dal Consiglio Direttivo e	
	decadono al termine del/i progetto/i. Possono essere nomina-	
	ti più componenti del Comitato Tecnico Scientifico in base	
	alla numerosità dei progetti e attività decise dal Consiglio	
	Direttivo.	
	I componenti del Comitato Tecnico Scientifico non partecipa-	
	no alle riunioni del Consiglio Direttivo se non su invito	
	LE SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI	
	Art. 20 Sono organi esecutivi della Società le sezioni regio-	
	nali o interregionali.	
	In ogni regione d'Italia si può costituire una sola sezione	

regionale.

Tale sezione acquista la denominazione della Regione interessata. Due o più sezioni regionali possono costituirsi in sezioni interregionali: tale decisione deve essere presa mediante votazione da parte dell'Assemblea dei soci delle Regioni interessate con le medesime regole di convocazione, di diritto al voto, di maggioranza necessaria, previste nel presente Statuto.

Il Consiglio regionale o interregionale è composto da 7 consiglieri eletti secondo le norme previste dall'art. 4 del Regolamento annesso al presente Statuto; dei 7 Consiglieri almeno 2 dovranno essere scelti tra i Soci che, alla data dell'elezione, dovranno avere entrambe le seguenti caratteristiche:

a) età inferiore ad anni 45;

b) non essere professori ordinari o responsabili di direzione di strutture complesse.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, a maggioranza di 2/3 in prima istanza, o a maggioranza assoluta in seconda istanza; il Presidente sceglie un segretario, preferenzialmente tra i componenti del consiglio regionale o tra i Soci della Sezione.

Il Presidente regionale dura in carica quattro anni e non è rieleggibile nel Consiglio nei successivi quattro anni. Va garantita l'alternanza alla Presidenza tra le due componenti

	(ospedaliera e universitaria).	
	Il Presidente regionale dovrà:	
	a) tenere aggiornato l'elenco dei Soci regionali;	
	b) promuovere le iscrizioni alla SIMIT;	
	c) inviare tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale,	
	indicazioni sulle attività programmate ed ampia relazione do-	
	po lo svolgimento delle stesse;	
	d) relazionare nell'ambito della Conferenza dei Presidenti	
	delle Sezioni Regionali e Interregionali.	
	e) organizzare un convegno regionale almeno una volta all'an-	
	no.	
	I Consigli regionali o interregionali sono eletti a scruti-	
	nio segreto dai Soci residenti nella Regione o nelle regioni	
	interessate tra i soci stessi. Per l'esercizio del voto val-	
	gono le norme di diritto al voto di cui al precedente art. 5.	
	Andrà garantita la presenza di entrambe le Componenti (ospe-	
	daliera e universitaria) all'interno del Consiglio.	
	Le elezioni avranno luogo ordinariamente ogni quattro anni	
	entro il mese di novembre. I membri già in carica non sono	
	immediatamente rieleggibili.	
	Decorsi 6 mesi dalla scadenza quadriennale naturale di manda-	
	to senza che il decaduto Consiglio provveda ad indire le ele-	
	zioni per la nomina dei nuovi componenti, lo stesso viene di-	
	chiarato sciolto dal Consiglio Direttivo Nazionale che adot-	
	ta i necessari provvedimenti.	



	La carica di membro o Presidente del Consiglio regionale è	
	incompatibile con quella eventuale di membro di altro organo	
	direttivo della associazione.	
	Ogni Sezione regionale o interregionale potrà darsi un pro-	
	prio Regolamento che dovrà ricevere l'approvazione del Consi-	
	glio Direttivo Nazionale al fine di evitare circostanze non	
	compatibili con il presente Statuto e Regolamento, dell'Asso-	
	ciatione Nazionale o di essere troppo dissimili tra regione	
	e regione.	
	In assenza di regolamento o per situazioni non previste in	
	esso, le sezioni regionali o interregionali faranno, comun-	
	que, riferimento al presente Statuto e Regolamento Nazionale.	
	Alle Sezioni regionali o interregionali, indipendentemente	
	dalle proprie attività in ambito regionale, compete:	
	a) l'obbligo di trasmettere all'Ufficio di Presidenza una re-	
	lazione annuale sull'attività svolta;	
	b) di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale tutto ciò	
	che sia opportuno o necessario conoscere nell'ambito delle	
	finalità che l'Associazione persegue;	
	c) ottemperare alle richieste che il Consiglio Direttivo Na-	
	zionale inoltra per il conseguimento delle finalità che la	
	associazione persegue.	
	L'istituzione di nuove sezioni regionali o interregionali sa-	
	ranno sottoposte dal Consiglio Direttivo a delibera dell'As-	
	semblea	

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 21 La Conferenza è costituita da tutti i Presidenti in carica delle Sezioni e si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente Nazionale della Società, in corrispondenza con una riunione del Consiglio Direttivo, per discutere, insieme allo stesso, anche sulla base della relazione annuale delle singole Sezioni, su:

- a) integrazione e interazione della Società a livello locale, sul piano istituzionale, assistenziale e formativo;
- b) problematiche inerenti la diffusione delle iscrizioni e del turn-over dei soci;
- c) problematiche locali che possano influire su assetti generali nazionali nell'ambito delle finalità della Associazione.

PATRIMONIO

Art. 22 Il patrimonio sociale è formato da:

- a) beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale scientifico che sono o diverranno di proprietà dell'associazione e che siano destinati al patrimonio della stessa;
- b) quote sociali annuali;
- c) eventuali proventi di gestione della Rivista Scientifica Ufficiale dell'Associazione;
- d) eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che potranno essere richiesti in relazione alle neces-

	sità ed al funzionamento della associazione;	
	e) contributi e versamenti volontari degli associati;	
	f) contributi ed elargizioni liberali di Enti Pubblici, Enti	
	locali, Istituti di Credito, Enti ed organismi pubblici e	
	privati e di persone fisiche e giuridiche in genere;	
	g) eventuali donazioni, legati, lasciti, elargizioni e sov-	
	venzioni;	
	h) eventuali entrate o proventi di gestione per servizi pre-	
	stati dall'associazione;	
	i) ogni qualunque altra entrata acquisita in ottemperanza	
	con gli scopi dell'Associazione e secondo le modalità consen-	
	tite dal presente statuto.	
	Art. 23 Le esigenze di funzionamento delle sezioni regionali	
	vengono supportate da Simit Nazionale in base alle richieste	
	motivate che le sezioni sono tenute a presentare ogni sei me-	
	si al Consiglio Direttivo Nazionale.	
	L'eventuale finanziamento di specifici progetti promossi dal-	
	le sedi regionali verrà valutata dal consiglio direttivo na-	
	zionale.	
	SCIoglimento	
	Art. 24 Per lo scioglimento della associazione occorre la de-	
	libera della assemblea assunta con il voto favorevole di al-	
	meno 3/4 dei Soci.	
	Per l'esercizio del voto, o delega allo stesso, valgono le	
	norme di diritto al voto di cui al precedente art. 5.	

	L'associazione si scioglie, oltre che per volontà dei soci,	
	anche qualora si verificano i seguenti eventi che dovranno	
	essere accertati ed approvati dall'Assemblea con il voto di	
	cui sopra:	
	a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto a-	
	gli scopi;	
	b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..	
	In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla	
	devoluzione del patrimonio residuo, una volta completata la	
	liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o	
	ai fini di pubblica utilità, sentito o l'organismo di con-	
	trollo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre	
	1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla leg-	
	ge.	
	In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea de-	
	terminerà con le stesse maggioranze le modalità della liqui-	
	dazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	Art. 25 Qualunque controversia, compromettibile per Legge,	
	dovesse insorgere tra gli associati, tra essi e l'Associazione	
	e tra questa ed i membri del Consiglio Direttivo o il Li-	
	quidatore, oppure tra i componenti del Consiglio Direttivo,	
	verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbi-	
	tri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno	
	ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo dai due arbi-	

tri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente

del Tribunale competente per la sede della Associazione.

La controversia, per accordo delle parti, potrà essere risol-

ta con decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza forma-

lità di procedura e con giudizio inappellabile.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto

si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi

in materia.

F.to Massimo ANDREONI

F.to Antonio CHIRIANNI

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO